

PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO BEVANDE SPIRITOSE IG

L'Unione Europea ha concesso agli Stati membri un lasso di tempo di 7 anni (fino al 20 febbraio 2015) per confermare la registrazione delle IG contenute nell'allegato III del Reg. (CE) n. 110/2008 al fine di consentirne la loro protezione sul mercato internazionale.

In questo caso lo Stato interessato doveva presentare alla Commissione Europea una scheda tecnica contenente le seguenti informazioni:

- la denominazione e la categoria della bevanda spiritosa, compresa l'indicazione geografica;
- una descrizione della bevanda spiritosa, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche del prodotto nonché le caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene;
- la definizione della zona geografica interessata;
- una descrizione del metodo di produzione della bevanda spiritosa e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti;
- gli elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica;
- le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali;
- il nome e l'indirizzo del richiedente;
- eventuali aggiunte all'indicazione geografica e/o eventuali norme specifiche in materia di etichettatura, conformemente alla pertinente scheda tecnica.

Se la scheda tecnica precisava che il condizionamento della bevanda spiritosa dovesse avvenire all'interno della zona geografica delimitata o in una zona situata nelle immediate vicinanze di questa, occorre giustificare tale requisito per quanto concerneva il prodotto in questione.

Trascorso questo periodo di 7 anni, qualora non fosse presentata alcuna scheda tecnica entro la scadenza, la Commissione avrebbe soppresso l'indicazione geografica nell'allegato III.

Se la scheda tecnica non riusciva a dimostrare il legame tra le caratteristiche della bevanda spiritosa e il territorio d'origine, la Commissione avrebbe fissato un termine per la sua modifica o revoca o per l'invio di osservazioni da parte dello Stato membro. Se lo Stato membro non provvedeva a porre rimedio alle carenze entro tale termine la scheda tecnica si considerava non presentata e l'indicazione geografica veniva soppressa dall'allegato III.

Viceversa se la scheda tecnica era conforme alle indicazioni del Regolamento ed era valutata positivamente dalla Commissione Europea - che si avvaleva anche



dell'assistenza di un "comitato per le bevande spiritose" -, allora i principali requisiti della scheda tecnica venivano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

Al termine del percorso l'indicazione geografica registrata veniva annotata nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

La Regione Piemonte ha proceduto alla registrazione comunitaria di 4 Indicazioni Geografiche:

- Genepi del Piemonte;
- Genepi des Alpes o Genepi degli Alpi (Transfrontaliera);
- Grappa di Barolo;
- Grappa piemontese o Grappa del Piemonte.